

Como, 6.10.2022

## INFORMATIVA N. 33/2022

### DL 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto "Aiuti-ter") Principali novità

#### INDICE

1. Premessa.....	pag. 2
2. Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas – Proroga e rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022.....	pag. 2
3. Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 – Proroga del termine di utilizzo.....	pag. 2
4. Rifinanziamento del fondo per il "bonus trasporti".....	pag. 3
5. Regolarizzazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato – Proroga del termine per l'invio della domanda.....	pag. 3
5.1 Domanda di riversamento.....	pag. 3
5.2 Riversamento del credito.....	pag. 3
6. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.....	pag. 3
7. Indennità una tantum per pensionati ed altre categorie.....	pag. 4
8. Incremento dell'indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti.....	pag. 4
9. Proroga delle semplificazioni per le imprese di pubblico esercizio.....	pag. 5

## 1 PREMESSA

Con il DL 23.9.2022 n. 144 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto "Aiuti-ter").

Il DL 144/2022 è entrato in vigore il 24.9.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Di seguito vengono analizzate le principali novità.

## 2 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA E RAFFORZAMENTO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

E' prevista l'estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell'agevolazione), un credito d'imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

## 3 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 - PROROGA DEL TERMINE PER L'UTILIZZO

E' prevista la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022).

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

## 4 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL “**BONUS TRASPORTI**”

Viene incrementata di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata al Fondo per il riconoscimento del c.d. “bonus trasporti”.

Il buono, di importo massimo di 60,00 euro, è utilizzato per l’acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.

## 5 REGOLARIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO - PROROGA DEL TERMINE PER L’INVIO DELLA DOMANDA

E’ stato rinviato al 31.10.2022 l’originario termine del 30.9.2022 previsto per la presentazione della domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione.

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

### 5.1 DOMANDA DI RIVERSAMENTO

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.

### 5.2 RIVERSAMENTO DEL CREDITO

A seguito della domanda presentata entro il 31.10.2022, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti.

Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:

- in un’unica soluzione, entro il 16.12.2022;
- oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2022.

## 6 INDENNITÀ **UNA TANTUM** PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti un’indennità *una tantum* di 150,00 euro per il mese di novembre 2022.

### **Ambito soggettivo**

L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti – esclusi i lavoratori domestici – aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro.

L’indennità *una tantum* di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

## **Indennità di 150,00 euro**

L'indennità *una tantum* di 150,00 euro:

- spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

## **Modalità di erogazione**

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.

## **Recupero nell'UniEmens**

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile le cui istruzioni saranno fornite dall'INPS.

## **7 INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE**

Viene introdotta un'indennità *una tantum* di 150,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- pensionati;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpl, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza.

Anche l'indennità di 150,00 euro in esame:

- non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

## **Modalità e tempistiche di erogazione**

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il *bonus* con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all'invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro.

## **8 INCREMENTO DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI**

E' previsto un incremento di 150,00 euro dell'indennità *una tantum* in favore di:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (c.d. "Casse professionali").

## **Indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022**

I criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* sono state stabilite con il DM 19.8.2022.

Il DM 19.8.2022 prevede che l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti:

- è pari a 200,00 euro;
- è concessa subordinatamente al possesso di specifici requisiti, tra cui un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021.

## **Incremento di 150,00 euro**

L'indennità *una tantum* è incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

## **Modalità e termine per la presentazione delle domande**

Le domande di accesso all'indennità *una tantum* di 200,00 euro e all'integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:

- all'INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente;
- dal 26.9.2022 al 30.11.2022.

## **9 PROROGA DELLE SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO**

E' prorogata ulteriormente dal 30.6.2022 al 31.12.2022 l'applicazione della disposizione in base alla quale la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di strutture amovibili (quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni del Ministero della Cultura o del Soprintendente salvo disdetta dell'interessato.

**Studio Gorini s.r.l.**